Numero registro generale 5025/2024
Numero sezionale 156/2025
Numero di raccolta generale 9275/2025
Data pubblicazione 08/04/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente	Oggetto
LAURA TRICOMI	Consigliere	CITTADINANZA – LEGGE N. 555 DEL 1912 – FIGLI MINORI – PERDITA DELLA CITTADINANZA DEL GENITORE PER NATURALIZZAZIONE - CONSEGUENZE.
MAURA CAPRIOLI	Consigliere	R.G. N. 05025/2024
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere	Ud. 10/01/2025 – CC
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.	Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso R.G. n. 05025/2024

promosso da

. (nome da), nata

(USA),

(USA),

, nato il ,

ti rappresentati e difesi dall'Avv. virtù di procure speciali in atti;

ricorrenti

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, **Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma** in persona del Procuratore *pro tempore*,

intimati

avverso la sentenza n. 8310/2023 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 21/12/2023;

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;

PREMESSO

proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, che ha rigettato la domanda da loro proposta al fine di far accertare il loro *status* di cittadini italiani *iure sanguinis*, quali discendenti diretti di

deducendo che: -

li Stati Uniti e contrasse matrimonio cc

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Il Sostituto Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.

Con sentenza n. 8310/2023, la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione.

La menzionata Corte ha ritenuto la decisione del Tribunale in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale, nell'affrontare fattispecie analoghe, ha ritenuto operante il disposto dell'art. 12, comma 3, l. n. 555 del 1912, e non l'art. 7 l. cit., con la conseguenza che il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana, in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, che nella specie non ricorrevano (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023 e, nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011).

La Corte d'appello ha, in particolare, riportato la motivazione di Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023, ove si legge quanto segue: *«L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 - secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. È questo il caso di he, essendo figlio minore . che perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui, conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 19 2, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie. Infondato è*

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita".»

La menzionata Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla fattispecie gli stessi principi, considerando che l'ava degli appellanti, (capace di trasmettere la cittadinanza per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30/1983) si era naturalizzata americana, quando la figlia era ancora minorenne. Per effetto di questa scelta, ai sensi dell'art. 12 l. cit., secondo il Giudice del gravame, la figlia aveva perso la cittadinanza italiana, così verificandosi l'interruzione della linea di discendenza dall'antenato italiano di tutti i ricorrenti.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

a un solo motivo di censura.

Il Ministero dell'Interno è rimasto intimato.

Il Pubblico Ministero ha illustrato le proprie conclusioni con memoria depositata il 14/12/2024, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12, comma 2, l. n. 555 del 1912, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la Corte d'appello tenuto conto della effettiva portata dell'art. 7 l. n. 555 del 1912, applicando erroneamente l'art. 12, comma 2, l. cit., che invece riguarda fattispecie diverse da quella in esame, perché la naturalizzazione d _____ intervenuta nel 1954, non ha fatto acquistare la cittadinanza statunitense alla figlia allora minorenne _____ momento che la stessa già possedeva la doppia cittadinanza, essendo nata sul suolo americano da madre italiana e padre statunitense.

Ad opinione dei ricorrenti, la Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, ha erroneamente applicato l'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912, poiché, con il riconoscimento della bipolidia giuridica, avutasi per effetto dell'art. 7 l. n. 555 del 1912, il cittadino italiano, anche se avente al contempo un'altra cittadinanza, mantiene la cittadinanza italiana, che può essere persa solo mediante espressa rinuncia nelle forme di legge a seguito della maggiore età o dell'emancipazione.

Secondo le menzionate parti, il Giudice d'appello è caduto nello stesso errore in cui è incorsa Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023, nel riportare il testo dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912, il quale testualmente dispone che *«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9»*. In detti provvedimenti giurisdizionali non è, infatti, riportata la parola

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

«acquistino», contenuta nella norma, sopra riportata, e tale mancanza ha portato a non considerare uno dei due requisiti essenziali per l'applicazione del citato art 12, comma 2, l. n. 555 del 1912, ossia che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte dei minori non emancipati debba essere effetto diretto della perdita della cittadinanza italiana da parte dei loro esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale.

Per i ricorrenti, la disposizione dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912 non si applica al caso di specie, ove _____ era cittadina italiana perché figlia della cittadina italiana _____ coniugata con un cittadino statunitense, e alla sua nascita aveva acquisito la doppia cittadinanza, italiana per discendenza e statunitense *iure soli*, per cui al momento della naturalizzazione della madre, intervenuta quando _____ era ancora minorenne, non ha potuto acquisire ulteriormente la cittadinanza americana, perché l'aveva.

In altre parole, secondo i ricorrenti, all'epoca della naturalizzazione della madre, lo *status civitatis* di _____ era già regolamentato dall'art. 7 l. n. 555 del 1912, per cui la stessa aveva la cittadinanza italiana insieme a quella statunitense, che ha mantenuto, trasferendola ai discendenti. Si è trattato di cittadinanza italiana acquisita, e cristallizzatasi, alla nascita, per norma espressa, vigente proprio per i casi di doppia cittadinanza di cui una acquistata *iure soli*, che, per disposizione legislativa, poteva venir meno solo in caso di rinuncia.

I ricorrenti hanno ricordato la ricostruzione della volontà del legislatore, operata con l'atto di appello, offrendo una lettura in chiave storica delle disposizioni sopra riportate, a supporto dell'interpretazione da loro proposta.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Per i ricorrenti la norma costituisce l'ancora di salvataggio per i figli degli emigranti nati all'estero, che in questo modo possono conservare non solo il rapporto orizzontale verso la famiglia e la comunità italiana (sia all'estero che in Italia), ma anche e soprattutto verticale verso il Regno (la Patria). Grazie all'art. 7 l. cit., infatti, anche i nati oltreoceano, al pari dei fratelli nati in Italia ed ai genitori, possono avvantaggiarsi del possesso della cittadinanza italiana.

Secondo le stesse parti, anche l'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912 deve essere interpretato in modo diverso da quanto ritenuto dalla Corte d'appello.

I ricorrenti hanno, in particolare, rilevato che il legislatore ha posto la condizione che, per aversi la perdita della cittadinanza italiana da parte del minore non emancipato, è necessario che, per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, il minore acquisti quella nuova, naturalizzata, del genitore stesso. Se, dopo la naturalizzazione del genitore, il minore non emancipato non acquista alcuna cittadinanza, l'art. 12 cit. non trova applicazione. Giocoforza, allora, se il minore non emancipato ha già acquisito la cittadinanza straniera *iure proprio*, per il solo fatto di essere nato in uno Stato straniero, in base alle leggi di quest'ultimo, non si può avere l'effetto devolutivo previsto nella norma, per cui l'art. 12 non può e non deve trovare applicazione.

In tale ottica, per i ricorrenti, l'art. 12, comma 2, l. cit., deve essere interpretato, ed applicato, ai minori che, nati in Italia, sono successivamente emigrati con i genitori, ponendosi in linea con il precedente art. 11, comma 3, c.c. del 1865, che postulava la perdita della cittadinanza dei figli minori di chi si naturalizzava (in Italia) straniero. Tale disposizione si contrapponeva a quella dell'art. 6 dello stesso codice, secondo cui, solo se il genitore (all'estero) si fosse naturalizzato prima della nascita dei figli, questi ultimi avrebbero dovuto essere considerati stranieri.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

In secondo luogo, per i ricorrenti, occorre tenere conto della *ratio legis*, come desumibile dalla ricostruzione storica del contesto in cui è stata adottata la legge in esame.

Infine, i ricorrenti hanno illustrato argomenti anche dal punto di vista logico sistematico, evidenziando come la Corte territoriale abbia posto l'accento sulla "scelta" della loro ava di naturalizzarsi a favore dello Stato straniero, ma la disposizione, così come interpretata, non si coordina con le altre norme della l. n. 555 del 1912 e, in particolare, con terzo comma dello stesso art. 12 l. n. 555 del 1912, ove è previsto che *«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto»*.

Secondo i ricorrenti, tale disposizione evidenzia come gli effetti della perdita della cittadinanza per i minori non emancipati possono verificarsi a prescindere da una scelta, ossia anche nell'ipotesi di evento morte, che non tiene conto della volontà dell'esercente la potestà genitoriale o la tutela legale. Pertanto, la stessa norma, se interpretata come fatto dalla sentenza appellata, comporterebbe una disparità ingiustificabile di trattamento tra posizioni del tutto analoghe disciplinate da due commi diversi della stessa previsione normativa, ossia dai commi 2 e 3 dell'art. 12 della l. n. 555 del 1912. Pur essendoci in entrambi i casi figli minori non emancipati con nazionalità dello Stato estero in cui convivono con i genitori per *ius soli*, nell'un caso, quello della "scelta" della naturalizzazione allo stato estero dei genitori, i figli perderebbero la cittadinanza italiana, nell'altro caso, quello di morte del genitore italiano, i figli manterrebbero la doppia cittadinanza. Il che, ovviamente, sotto il profilo logico sistematico non è sostenibile e dimostra che l'unica interpretazione possibile è quella offerta dai ricorrenti, per cui in entrambi i casi sopra ipotizzati l'evento (morte del genitore italiano oppure naturalizzazione dello stesso allo Stato estero)

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

non fa acquistare la cittadinanza straniera quando essa è già posseduta per nascita, con conseguente mantenimento della doppia cittadinanza in tutte e due le ipotesi.

2. Nella propria memoria, il Pubblico Ministero, ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che dall'esame del dettato normativo non emerga alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, agli effetti previsti dall'art. 12 l. n. 555 del 1912, debba essere necessariamente successivo all'evento della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore. Deve piuttosto ritenersi che tra le due disposizioni non vi sia un rapporto di reciproca esclusione, ma sia ben possibile operarne un coordinamento logico, nel senso che in primo luogo dovrà applicarsi l'art. 7 ed in secondo luogo, sul presupposto ivi previsto, utilizzarsi il disposto dell'art. 12, intendendo altresì il verbo *«acquistino»* come equivalente alla locuzione *«ove abbiano acquistato»*.

In tal modo, per il Pubblico Ministero, ove il cittadino italiano (nel caso in esame la figlia minore) sia nato, come nella specie, in uno Stato regolato dal *ius soli*, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello stesso tempo anche quella straniera (art. 7). Se, poi, il genitore perde la cittadinanza (art. 12), il figlio diventa esclusivamente straniero se ha acquistato (prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.

Secondo il Pubblico Ministero, la nascita in uno Stato estero, l'avvenuto acquisto della cittadinanza straniera ai sensi dell'art. 7, la perdita della cittadinanza da parte del genitore e la comunanza con la residenza di questi, costituiscono evenienze che, nel loro complesso, giustificano e spiegano la rescissione di ogni legame con il Paese di origine, senza che abbia significativo rilievo il fatto che l'acquisto della cittadinanza straniera sia avvenuto prima o dopo la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

3. È opportuno ricordare che, dopo la pronuncia di legittimità n. 17161/2023, più volte menzionata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023), una questione analoga è stata affrontata anche in una più recente statuizione di questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 454 del 08/01/2024).

In tale decisione si è affermato che, in virtù della l. n. 555 del 1912, il figlio minore di cittadino italiano nato all'estero può contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana *iure sanguinis* e la cittadinanza del luogo di nascita *iure soli*, e, in tal caso, ha diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia, una volta divenuto maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perda la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produce effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti.

4. La questione, tuttavia, rimane molto dibattuta tra gli interpreti, tant'è che questa Corte, con Ordinanza interlocutoria n. 23212/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria del 27/08/2024) ha già rimesso alla pubblica udienza la trattazione di un altro ricorso (R.G.N. 19817/2023), riguardante una vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame, ritenendo trattarsi di questione di diritto di particolare rilevanza.

Alla stessa valutazione perviene questo Collegio, essendo necessario valutare se confermare o meno l'orientamento finora assunto da questa Corte, in ordine all'interpretazione degli artt. 7 e 12, comma 2, l. n.555 del 1912.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

6. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.T.M.

La Corte

visto l'art. 375, comma 1, c.p.c.

dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo;

dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10/01/2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0